



COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 - Data 23-03-2016

OGGETTO: IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventitré del mese di marzo, alle ore 16:05 e prosiegua, in Montella e nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium del Centro Sociale in via Ippolita Panico.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, seduta pubblica, in prosiegua alla seduta del 22 marzo 2016, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Capone Ferruccio	Sindaco-Presidente	Presente
Pizza Genoveffa	Consigliere	Presente
Ziviello Antonio	Consigliere	Presente
Clemente Generosa	Consigliere	Presente
Romaniello Diego	Consigliere	Presente
Palmieri Salvatore	Consigliere	Presente
Della Polla Virginia	Consigliere	Presente
Brandi Michele	Consigliere	Presente
Moscariello Giovanna	Consigliere	Presente
Gambone Emiliano	Consigliere	Assente
Dragone Valerio	Consigliere	Assente
Dello Buono Anna	Consigliere	Assente
Buonopane Rizieri	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 10 - Totale assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco.

IL PRESIDENTE

introduce il nono argomento all'ordine del giorno concernente "IMU: determinazione aliquote per l'anno d'imposta 2016" ed invita l'assessore Clemente a relazionare.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Allora, per quanto riguarda le aliquote, come già ho accennato, la Legge di Stabilità 2016, la n. 208 del 2015, stabilisce che per il 2016 la determinazione delle aliquote IMU, TASI, non possono essere aumentate rispetto a quanto stabilito per il 2015, infatti l'Amministrazione propone oggi in Consiglio Comunale le stesse aliquote che sono state proposte e applicato per il 2015. Come già ho detto, l'abitazione principale per l'IMU è esente rispetto all'applicazione dell'imposta, eccezion fatta per le categorie catastali A1, A8 e A9 e infatti in questo caso l'aliquota che viene applicata e che propone l'Amministrazione, è quella dello 0,4%, mentre relativamente a tutti gli altri immobili e le aree edificabili l'Amministrazione ripropone l'aliquota dello 0,76%. Per quanto riguarda, invece, le aliquote relative agli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228, anche in questo caso l'aliquota che applicheremo e che proponiamo di applicare è quella dello 0,76%. Allora, per queste categorie D, come ben sappiamo, l'imposta va direttamente allo Stato e qua ci sta una imposizione da parte dello Stato che l'aliquota non può essere più bassa dello 0,76%. L'unica cosa che volevo aggiungere e precisare, è che, come ben sappiamo, dal 2013, con la Legge di Stabilità 2013, tutto quello che il Comune incassa rispetto all'imposta IMU, è soltanto circa il 70% dell'imposta, perché il 30,75% dell'imposta viene trattenuta a monte dall'Agenzia delle Entrate per impinguare il Fondo di Solidarietà Comunale, che poi viene ridistribuito ai Comuni. Purtroppo questo è un punto a svantaggio per tutti gli Enti, perché purtroppo, come già sappiamo, non incassare il 30% dell'imposta che pagano i cittadini, comunque comporta da parte dell'Amministrazione di poter fare poche agevolazioni o pensare a fare delle riduzioni delle aliquote. Per l'applicazione di queste imposte, si prevede, come per il 2015, una entrata di circa 650 mila Euro.

Il Sindaco – Presidente Il 2016?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Sì, più o meno si prevede lo stesso importo del 2015.

Il Sindaco – Presidente Ma non dicevamo che, per quanto riguarda la categoria D, lo 0,76% va tutto allo Stato?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Sì, a prescindere dallo 0,76% che va allo Stato, noi abbiamo più o meno, uno, dai dati del 2014 abbiamo incassato questa somma; due, abbiamo le proiezioni che facciamo sul Sito del Ministero, che ci mette a disposizione, anzi, addirittura noi ci manteniamo sulla media, c'è un valore minimo e un massimo di incasso quando facciamo le simulazioni e noi come sempre ci manteniamo su un valore medio e, come abbiamo fatto anche per la TASI negli altri anni e per l'IMU, solitamente l'incasso l'abbiamo avuto. Per esempio, noi nel 2014, rispetto all'IMU, abbiamo incassato 646 mila euro, euro più, euro meno e quindi più o meno questa è la somma che si va incassare con queste aliquote e quindi si ripropone la stessa somma, perché è attendibile rispetto a quello che effettivamente è stato incassato.

Il Sindaco – Presidente Va bene. Personalmente devo dire grazie a Renzi, che con questo comma incentiva a chiudere le aziende e le attività commerciali e artigianali, perché vuole incentivare mettendo le tasse e quindi assorbendo e obbligando le aziende, anche se in stato fallimentare, a pagare lo 0,76%. Evviva Renzi e il suo fallimento. Questo è un fatto politico chiaramente. Questo è l'incentivo che vuole dare Renzi alle attività. Sì, prego.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Grazie. Assessore Clemente, desidero chiedere e non si meravigli se una volta la si pensi in un modo e poi in un altro, non perché uno esce pazzo ma perché, evidentemente, ci sono degli approfondimenti in termini anche numerici e di potenzialità da parte del Consigliere che valuta anche la situazione socio – economica della collettività al momento e non riferendosi agli anni scorsi. Vorrei chiedere, cortesemente, l'aliquota 0,40%, la prima aliquota a cui facciamo riferimento dell'IMU, quale è il minimo e il massimo? Perché non me lo ricordo onestamente.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa 0,2%, più o meno lo 0,2%. Può essere 0 e può essere 4 per mille.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore E quindi in questo caso noi manteniamo quella del 2015.

Il Sindaco – Presidente Che era lo 0,4%.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Era lo 0,4%.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Che era lo 0,4%.

Il Sindaco – Presidente Uguale al 2015.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Per le aree edificabili, abbiamo detto lo 0,76% come lo scorso anno, giusto? C'era anche nel 2014 ovviamente e quale era?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Era lo 0,76%.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Sempre quella confermata.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Per l'abitazione lo 0,4%, è dal 2014 che portiamo queste aliquote e non sono state variate.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Sì, lo 0,76% è d'obbligo e quindi è un'operazione diciamo tecnica non politica.

Il Sindaco – Presidente No, gli aumenti si potevano fare. Come ricordiamo, gli aumenti, volendo si potevano fare entro il 31 luglio, tutti quelli che non hanno fatto quei famosi incrementi, non sono possibili.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Ma noi politicamente non li abbiamo fatti, perché lo 0,76% è l'aliquota base, potevamo mettere pure lo 0,96%, come l'hanno messo tanti altri Comuni.

Il Sindaco – Presidente Noi abbiamo contenuto, abbiamo conservato le stesse aliquote del 2015.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Ritornando agli immobili di pertinenza, come indicato nella normativa vigente, ma non c'è la possibilità di ridurla questa aliquota?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa L'aliquota rispetto a che cosa?

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Lo 0,4%, la prima.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Sì, si potrebbe ridurre.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore E perché non lo proponiamo?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Perché praticamente lo 0,4% è soltanto per le case di lusso, non per tutte le abitazioni, è per le case di lusso A1, A8 e A9. Penso che case di lusso a Montella saranno due o tre, incide talmente poco. Allora, io volevo soltanto precisare, perché è un obbligo, non è una scelta politica, per quanto riguarda l'obbligo, non è proprio così, perché noi abbiamo fatto una scelta politica negli altri anni e diciamo che oggi è un obbligo che non può essere aumentato rispetto a quello che abbiamo stabilito nel 2015, però noi già negli altri anni abbiamo comunque fatto una scelta politica, perché mentre per le categorie D lo Stato ci imponeva che l'aliquota minima era lo 0,76%, poi potevamo anche aumentarla e la differenza andava nelle casse comunali, noi non l'abbiamo mai aumentata come scelta politica e la stessa cosa vale per lo 0,76% per gli altri immobili e aree edificabili. Può sembrare alta, però è sempre l'aliquota base, cioè noi potevamo anche scegliere di mettere 0,96% o 0,86%, però abbiamo sempre mantenuto l'aliquota bassa, è anche vero che potevamo scegliere lo 0,56%, però comunque abbiamo sempre considerato le aliquote base e quindi c'è stata a monte una scelta politica ed è restata invariata nei tre anni.

Il Sindaco – Presidente D'altronde, se c'è un benefattore che ci mette un pò di soldi, si possono anche ridurre.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Se lo Stato a monte non ci toglieva il 30%, anche se ce lo ridistribuisce, noi l'aliquota la potevamo anche abbassare allo 0,56%.

Il Sindaco – Presidente Se lo trattiene, è chiaro, noi facciamo gli esattori, diventiamo impopolari perché prendiamo i soldi e li giriamo allo Stato. Ci sono altre domande? Brandi, possiamo votare? Allora, se non ci sono altre domande, passiamo alla votazione.

INDI

il Presidente, evocata la proposta "IMU: determinazione aliquote per l'anno d'imposta 2016", invita il Consiglio a votare.

Presenti e votanti n. 10 =

Con n. 08 voti favorevoli e n. 02 voti contrari (Buonopane Rizieri e Brandi Michele), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assunta l'esposizione sulla materia dell'Assessore Clemente Generosa;

Udita la proposta del Presidente;

Richiamati:

– gli artt. 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, che riconoscono ai Comuni rispettivamente “*autonomia finanziaria di entrata e di spesa*” e la potestà regolamentare “*in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*”;

– l’art. 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;

– gli artt. 7 e 42, comma 2 lettera f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

- l’art. articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997 che riconosce ai Comuni potestà regolamentare generale in materia di loro entrate;

- l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

– il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016;

– il successivo decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

– l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- il D.lgs. 14 marzo 2011 numero 23 recante “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 14;

- l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che norma l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012, modificato dall’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto, in particolare, l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, che così recita: “*A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico*”;

Evidenziato l’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Visti:

– l'art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall'art. 22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*;

– il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;

– il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante *“Misure urgenti in materia di esenzione IMU”* che all'art. 1 *“Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani”*, comma 1, lett. a), testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”*;

Visto l'Elenco dei Comuni Italiani pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

Acclarato che nell'elenco Istat di cui sopra l'altitudine del centro per il Comune di Montella è di 560 metri e la definizione contenuta nella colonna *“comune montano”* è *“T”* *Totalmente montano*;

Ritenuto, indi, che i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Montella sono esenti dal pagamento dell'IMU;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il D.L. n. 78 del 19 giugno 2015;

Vista la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2016), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 ed, in particolare:

- *il comma 26 dell’art. 1 che testualmente recita: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne’ per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;*

Considerato che:

- il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili;
- la base imponibile IMU è data:
 - per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita rivalutata del 5% moltiplicata per dei coefficienti;
 - per i terreni edificabili la base imponibile è tuttora data dal valore venale in comune commercio;
- le aliquote fissate dal legislatore sono:
 - aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento;
 - aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 1° ottobre 2012, modificato con successive deliberazioni consiliari n. 27 del 20 maggio 2015 e n. 16 del 23 marzo 2016;

Vista la propria deliberazione n. 39 del 31 luglio 2015 ad oggetto “*IMU: determinazione aliquote per l’anno d’imposta 2015*”;

Sostenuto dover confermare, per l’anno d’imposta 2016, le aliquote I.M.U., già vigenti per l’anno d’imposta 2015, in ragione di quanto segue:

Aliquota 0,4 per cento	Relativamente alla unità immobiliare e pertinenze, come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche per le categorie catastali A1, A8 e A9.
-------------------------------	---

Aliquota 0,76 per cento	Relativamente a tutti gli altri immobili ed aree edificabili.
--------------------------------	---

Aliquota 0,76 per cento	Relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
--------------------------------	---

Visto il TUEL, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo statuto comunale;

Preso atto degli interventi, così come riportati in premessa, giusta trascrizione integrale da nastro magnetico, depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria, quale parte documentale e probatoria;

Visto l'esito della eseguita votazione, come rappresentata in premessa, che costituisce strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, maturato attraverso l'enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi, che formano oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli componenti per una più ponderata deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico- contabile;

DELIBERA

1. *Approvare* la premessa nella sua interezza.

2. *Confermare*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 26, legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), per l'anno d'imposta 2016, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), già vigenti per l'anno d'imposta 2015, in ragione di quanto segue:

Aliquota 0,4 per cento	Relativamente alla unità immobiliare e pertinenze, come indicato dalla normativa vigente, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche per le categorie catastali A1, A8 e A9.
-------------------------------	---

Aliquota 0,76 per cento	Relativamente a tutti gli altri immobili ed aree edificabili.
--------------------------------	---

Aliquota 0,76 per cento	Relativamente a tutti gli immobili appartenenti alla categoria D, come previsto dall'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
--------------------------------	---

3. Dare atto che:

- ✓ l'art. 9, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 1° ottobre 2012, modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 20 maggio 2015 e successiva deliberazione consiliare n. 16 del 23 marzo 2016, definisce il valore della detrazione con riferimento all'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categoria A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze;
- ✓ per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

4. **Onerare** il Settore Economico-Finanziario alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini, con le modalità previste dalla normativa vigente ed alla correlata pubblicazione sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

IL PRESIDENTE

di poi, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Presenti e votanti n. 10 =

Con n. 08 voti favorevoli e n. 02 voti contrari (Buonopane Rizieri e Brandi Michele), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.

PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 18-03-2016

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 18-03-2016

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Ing. h.c. Ferruccio Capone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Li 21 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

- La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Li 21 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Marilena Fusco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio:

Li 21 APR. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Marilena Fusco